

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2019) 09-07-2019, n. 30184

Fatto Diritto P.Q.M.

ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI)

CASSAZIONE PENALE

Ricorso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.G., nato il 14/06/1956 a Filottrano;

avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE d'APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Andrea Tronci;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

sentiti i difensori:

- per la parte civile costituita, avv. Roberto Cigliano, in sostituzione dell'avv. Marcellino Marcellini, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;

- per l'imputato, avv. Luigi Mancini, in sostituzione dell'avv. Paolo Sfrappini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il difensore di fiducia di G.G. ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, con cui la Corte marchigiana ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona, di condanna del prevenuto a pena di giustizia in relazione al reato ascrittogli ai sensi dell'art. 570 c.p., comma 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata.

2. Reitera il legale ricorrente, innanzi tutto, l'improcedibilità del reato, in ragione della pretesa tardività della querela presentata dalla persona offesa il 30 agosto 2013, querela di cui è stata appunto contestata

la tempestività non rispetto al trimestre giugno-agosto 2013, bensì in relazione alla restante e più ampia parte del periodo di cui al capo d'accusa, compresa fra aprile 2008 e maggio 2013.

Censura quindi il difensore, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la ritenuta ricorrenza della materialità del reato previsto e punito dall'art. 570 c.p., comma 2, avuto riguardo, per un verso, all'avvenuta valorizzazione della circostanza - riferita dalla persona offesa e dai due figli e di cui è stata documentalmente comprovata la non rispondenza al vero - del mancato pagamento delle bollette delle utenze dell'abitazione della persona offesa; e, per altro verso, alla mancata considerazione della "reale contribuzione alla sussistenza sempre garantita dall'imputato", al di là dell'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento all'avente diritto.

I vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione sono quindi dedotti "in ordine alla incapacità economica dell'imputato", significativa della eccepita assenza dell'elemento soggettivo proprio della fattispecie prevista e punita dall'art. 570 c.p., comma 2.

Le medesime violazioni sono infine ipotizzate sotto due ulteriori e distinti profili: l'uno concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonchè del beneficio della sospensione condizionale della pena; l'altro avente ad oggetto la denegata conferma della provvisoria disposta dal primo giudice a favore della parte civile.

Motivi della decisione

1. L'illustrato ricorso non è in grado di superare il preventivo e doveroso vaglio di ammissibilità.

2. Manifestamente infondata è la questione di rito, che la difesa dell'imputato nuovamente prospetta ponendo l'accento sul noto insegnamento giurisprudenziale, per cui, in tema di violazione degli obblighi di sussistenza, "il termine per proporre querela decorre dal giorno in cui la persona ha piena contezza dell'inadempimento della persona obbligata".

Senonchè siffatta enunciazione va debitamente coordinata con il dato indiscutibile della natura permanente propria del reato previsto e punito dall'art. 570 c.p., comma 2, onde la sua consumazione coincide con l'intera durata della permanenza, in costanza della quale esso è "flagrante", a mente dell'art. 382, comma 2 (cfr., in parte motiva, Sez. 6, sent. n. 22219 dell'11.05.2010, citata dallo stesso ricorrente, nonchè, da ultimo, Sez. 2, sent. n. 20132 dell'11.04.2018, Rv. 274671). Di qui il corollario, per cui "il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza" (così Sez. 6, sent. n. 2241 del 13.01.2011, Rv. 249208, con riferimento giusto ad un'ipotesi di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza).

3. Quanto al secondo e terzo profilo di censura, essi ben possono essere affrontati congiuntamente, posto che hanno ad oggetto i pur diversi requisiti costitutivi del reato per cui si procede.

Ebbene, agevole in proposito è la constatazione che entrambi, dietro il fragile paravento del vizio di motivazione e della violazione di legge, intendono in realtà introdurre, in assenza di qualsivoglia eccezione di travisamento probatorio - salva, di fatto, quella concernente la tematica relativa al pagamento delle bollette delle utenze, davvero scarsamente significativa al punto di non essere stato nemmeno allegato il (necessario) profilo della sua rilevanza - una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso delle fasi di merito, ovviamente non consentita nella presente sede di legittimità, perchè incompatibile con la struttura e le finalità del relativo giudizio. Il tutto senza un reale confronto con il ragionamento giustificativo svolto dalla sentenza impugnata, da cui risulta, in via di sintesi:

che, a fronte di un importo dell'assegno di mantenimento pari ad Euro 500,00 mensili, il G. ha versato complessivamente, nel corso del periodo di quasi cinque anni e mezzo abbracciato dalla contestazione elevata a suo carico, poco più di un terzo del dovuto;

che la moglie ha dovuto chiudere per mancanza di fondi l'agenzia immobiliare aperta a Senigallia e si è quindi venuta a trovare progressivamente in una situazione di assoluta precarietà: "totale degrado e abbandono"; "stato di crisi totale sotto il profilo economico"; riduzione alla "fame", giusta i passaggi salienti, valorizzati dai giudici d'appello, delle deposizioni dei due figli dell'imputato e della persona offesa e della sorella di quest'ultima;

che il G. non risulta aver mai sollecitato la modifica della misura dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, in ordine al quale la Corte d'Appello opportunamente evidenzia che, con sentenza del gennaio 2014 - dunque, immediatamente successiva all'arco di tempo che qui rileva - il Tribunale civile di Ancona ne ha tenuto ferma l'entità, quale a suo tempo stabilita con provvedimento presidenziale, in ragione degli accertati "plurimi interessi professionali ed imprenditoriali" dell'odierno ricorrente: donde la ritenuta irrilevanza probatoria delle risultanze cartolari offerte dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, essendo stato ritenuto implausibile che il prevenuto potesse "sostenere spese assai elevate", per i dipendenti del proprio studio professionale, "senza praticamente incassare alcunchè";

che anche dopo la separazione il G. ha continuato a svolgere la propria attività di geometra (ricevendo "incarichi remunerativi", a tal fine esemplificati), come pure quella di imprenditore edile, collaborando inoltre con l'agenzia di intermediazione immobiliare della nuova compagna: a significare, cioè, l'inesistenza di una situazione di incapacità di adempiere, che - per consolidata e sempre valida giurisprudenza - onde rivestire portata scriminante, deve essere assoluta ed adeguatamente provata.

4. Non consentite, infine, sono le residue doglianze formalizzate dal ricorrente: quanto a quelle in tema di attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena, perchè la Corte territoriale ha dato conto delle congrue ragioni alla base delle statuizioni negative assunte - incentrate sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p., come pure sulla presenza di significativi precedenti penali a carico dell'imputato, rilevanti anche in funzione della formulazione del giudizio prognostico cui ha riguardo l'art. 163 - risultando per l'effetto incensurabile l'esercizio della potestà discrezionale riconosciuta in materia al giudice di merito (sul primo punto v., di recente e fra le tante, Sez. 5, sent. n. 43952 del 13.04.2017, Rv. 271269; sul secondo, v. Sez. 4, sent. n. 2985 del 10.02.1992, Rv. 189649 e Sez. 5, sent. n. 57704 del 14.09.2017, Rv. 272087); quanto a quella inerente alla provvisoria riconosciuta dal primo giudice, poichè trattasi di decisione discrezionale, di natura meramente deliberativa e non necessariamente motivata, perchè destinata ad essere assorbita in seno alla più ampia e definitiva statuizione che sarà assunta nella sede competente e, dunque, non suscettibile di passare in giudicato (v. Sez. 3, sent. n. 18663 del 27.01.2015, Rv. 2634486; Sez. 2, sent. n. 49016 del 06.11.2014, Rv. 261054).

5. Alla declaratoria già anticipata seguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., nella congrua misura specificata in dispositivo avuto riguardo alle somme da destinarsi alla Cassa delle Ammende, nonchè la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla costituita parte civile, come di seguito liquidate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile B.A. in questa fase, che si liquidano in Euro 3.510,00 complessivi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.A..

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.